



## Lo specializzando risponde dei suoi errori, altrimenti deve astenersi

**Data** 12 agosto 2012  
**Categoria** medicina\_legale

Non costituisce giustificazione, per lo specializzando che commette errori in corsia, la pretesa che si trovi lì solo per formazione: ne deve rispondere e deve rifiutare di effettuare mansioni di cui non si senta in grado, altrimenti se ne assume piena responsabilità  
( Cass. IV Penale n. 6981/2012)

La Cassazione ha convalidato le condanne inflitte dai giudici di merito ad una dottoressa che, frequentando una corsia ospedaliera per conseguire la specializzazione, aveva cagionato con condotte colpose gravi lesioni ad un bambino malato di tumore, con diagnosi improprie e cure inadeguate.

La difesa della dottoressa ne sosteneva la non incolpabilità in quanto a suo dire il suo ruolo era solo quello di praticare il tirocinio di formazione e non era responsabile di eventuali errori commessi dietro disposizione del medico strutturato.

La Corte ha respinto questa argomentazione, in quanto la presenza in ospedale della specializzando non è limitata alla sola formazione professionale ma anche allo svolgimento di attività mediche che, qualora non si senta in grado di svolgere, può comunque decidere di evitare astenendosi.

Ha quindi confermato le condanne del medico strutturato e della dottoressa (condannata a due mesi) in base al principio della "colpa per assunzione" (che si può sintetizzare in poche parole nel concetto "se non so fare una cosa me ne astengo, se la faccio me ne assumo la responsabilità").

Dice la Corte: "il medico specializzando non è presente nella struttura per la sola formazione professionale, la sua non è una mera presenza passiva né lo specializzando può essere considerato un mero esecutore d'ordini del tutore anche se non gode di piena autonomia".

(Si tratta della cosiddetta "autonomia vincolata", come già espresso in precedenti sentenza della Cassazione (Cass. Sezione IV, n. 32424 del 10.7.2008)).

Se lo specializzando - osserva ancora la Corte nella sentenza in oggetto - "non è o non si ritiene in grado di compiere le attività deve rifiutarne lo svolgimento perché diversamente se ne assume le responsabilità".

DanieleZamperini